

## DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

(approvato dal Consiglio di amministrazione in data 31/03/2015)

### OGGETTO

Il presente documento ha lo scopo di fornire all'aderente del Fondo Pensione Prev.Int un primo orientamento in materia di regime fiscale della Previdenza Complementare.

**Questo documento non sostituisce la normativa di legge.**

### REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

I contributi versati alla previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo annuo non superiore ad Euro 5.164,57. Concorrono al raggiungimento del predetto limite i contributi a carico dell'aderente e a carico del datore di lavoro (art. 8, co. 4, D.Lgs. 252/2005). Il TFR destinato al Fondo non è deducibile dal reddito complessivo in quanto all'atto del versamento al Fondo non è applicata alcuna tassazione.

- **Comunicazioni dell'aderente dei contributi non dedotti** (art. 8, co. 4, D.Lgs. 252/2005)

Per i contributi versati al Fondo Pensione Prev.Int che non hanno usufruito della deduzione l'aderente comunica al Fondo, entro il 31 dicembre dell'anno successivo in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. L'importo comunicato sarà escluso dall'imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

- **Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007** (art. 8, co. 6, D.Lgs. 252/2005)

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, e' consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

### PREMIO DI RISULTATO (PDR)

La Legge di Bilancio 2017 (n. 232 dell'11/12/2016) ha introdotto la facoltà per i lavoratori di sostituire, anche parzialmente, il premio di risultato con un versamento alle forme pensionistiche complementari. La contribuzione, anche se eccedente i limiti di deducibilità di cui sopra, rimane esclusa dalla tassazione. E' inoltre previsto dal Legislatore, quale ulteriore misura di incentivo, che tali contributi non concorrano a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'art. 11, co. 6 del d.lgs. 252/2005.

### REGIME FISCALE DEI RENDIMENTI

Sui rendimenti della gestione, il Fondo Pensione Prev.Int è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% (Legge di Stabilità 2015), che si applica annualmente sul risultato maturato in ciascun periodo d'imposta, al netto dei costi di gestione (art. 17, co. 1, D.Lgs. 252/2005).

E' tuttavia prevista una peculiare tassazione migliorativa del 12,50% sui rendimenti derivanti dall'investimento in titoli di debito pubblico nazionali o esteri e a quelli collegati alle cd "White list", calcolata rideterminando il reddito imponibile nella misura del 62,5%.

In considerazione di quanto sopra indicato e con riferimento alla composizione delle Gestioni separate che gestiscono le risorse del Fondo, l'effettiva aliquota di tassazione dei rendimenti annuali si attese tra il 14%-17% circa.

## REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

### A) ANTICIPAZIONE

Le condizioni e le modalità per richiedere l'anticipazione (art. 11, co. 7, 8 e 9, D.Lgs. 252/2005) della posizione individuale maturata dagli aderenti al Fondo Pensione Prev.Int sono disciplinate dal "Documento sulle anticipazioni".

#### FINO AL 31.12.2000

TIPOLOGIA ISCRITTO	BASE IMPONIBILE	TASSAZIONE APPLICATA E ALIQUOTA
Vecchi Iscritti	Valore della posizione al netto dei rendimenti e della Quota Esente comunicata dal datore di lavoro (in proporzione a quanto anticipato)	Tassazione separata IRPEF - Aliquota autocalcolata dal Fondo in base agli scaglioni di reddito. Si procederà a conguaglio in sede di prestazione definitiva
Nuovi Iscritti	Valore della posizione al netto del 50% dalla Quota Esente e al netto dell'abbattimento base imponibile TFR (in proporzione a quanto anticipato) comunicati dal datore di lavoro	Tassazione separata IRPEF - Aliquota autocalcolata dal Fondo in base agli scaglioni di reddito. Si procederà a conguaglio in sede di prestazione definitiva

#### AL 1.1.2001 AL 31.12.2006

TIPOLOGIA ISCRITTO	BASE IMPONIBILE	TASSAZIONE APPLICATA E ALIQUOTA
Vecchi iscritti e Nuovi Iscritti	Valore della posizione maturata, al netto dei contributi non dedotti (in proporzione a quanto anticipato)	Tassazione separata IRPEF - Aliquota autocalcolata dal Fondo in base agli scaglioni di reddito. Si procederà a conguaglio in sede di prestazione definitiva

#### DAL 1.1.2007

TIPOLOGIA ISCRITTO	BASE IMPONIBILE	TASSAZIONE APPLICATA E ALIQUOTA
Vecchi iscritti e Nuovi Iscritti	Valore della posizione maturata, al netto dei rendimenti già tassati, dei contributi non dedotti e PDR (in proporzione a quanto anticipato)	Per spese sanitarie: Tassazione definitiva - Aliquota del 15%* Tutte le altre cause: Tassazione definitiva - Aliquota del 23%

### B) RISCATTI

Il diritto al riscatto si ottiene qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo:

- Riscatto Totale (art. 14, co. 2 lettera c), co. 3 e co. 4, D.Lgs. 252/2005):

- Cessazione dell'attività lavorativa con disoccupazione superiore a 4 anni;
- Invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo;
- Decesso dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica (art. 14, co. 3, D.Lgs. 252/2005).

- Riscatto Parziale, (art. 14, co. 2 lettera b) e co. 4, D.Lgs. 252/2005) nella misura del 50%:

- Cessazione dell'attività lavorativa con disoccupazione non inferiore ad 1 anno e non superiore a 4 anni;
- Ricorso da parte dell'azienda a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

- Riscatto per cause diverse (art. 14, co. 5, D.Lgs. 252/2005):

- Può essere richiesto per cause diverse dai casi sopra esposti

#### FINO AL 31.12.2000

TIPOLOGIA ISCRITTO	BASE IMPONIBILE	TASSAZIONE APPLICATA E ALIQUOTA
Vecchi iscritti	Valore della posizione al netto dei rendimenti e della Quota Esente comunicata dal datore di lavoro	Tassazione separata IRPEF - Aliquota TFR comunicata dal datore di lavoro
Nuovi Iscritti	Valore della posizione maturata, al netto dalla Quota Esente e al netto dell'abbattimento base imponibile TFR comunicati dal datore di lavoro	Tassazione separata IRPEF - Aliquota autocalcolata dal Fondo in base agli scaglioni di reddito

#### DAL 1.1.2001 AL 31.12.2006

MOTIVO CESSAZIONE	TIPOLOGIA ISCRITTO	BASE IMPONIBILE	TASSAZIONE APPLICATA E ALIQUOTA
Cessazione per cause dipendenti dalla volontà delle parti	Vecchi iscritti e Nuovi Iscritti	Valore della posizione maturata, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti	Tassazione ordinaria IRPEF - Aliquota autocalcolata dal Fondo in base agli scaglioni di reddito. La tassazione applicata dal Fondo dovrà essere oggetto di conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi
Cessazione per cause non dipendenti dalla volontà delle parti	Vecchi iscritti e Nuovi Iscritti	Valore della posizione maturata, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti	Tassazione separata IRPEF - Aliquota autocalcolata dal Fondo in base agli scaglioni di reddito

#### DAL 1.1.2007

EROGAZIONE RICHIESTA	TIPOLOGIA ISCRITTO	BASE IMPONIBILE	TASSAZIONE APPLICATA E ALIQUOTA
Riscatto per cause diverse	Vecchi iscritti e Nuovi Iscritti	Valore della posizione maturata, al netto dei rendimenti già tassati, dei contributi non dedotti e PDR	Tassazione definitiva - Aliquota del 23%
Riscatto Parziale Riscatto Totale	Vecchi iscritti e Nuovi Iscritti	Valore della posizione maturata, al netto dei rendimenti già tassati, dei contributi non dedotti e PDR	Tassazione definitiva - Aliquota del 15%*

Sui Riscatti con applicazione della Tassazione ordinaria IRPEF è riconosciuto, qualora sussistano i requisiti stabiliti dal Decreto Legge n.3 del 5 febbraio 2020 convertito in Legge n. 21 del 2 aprile, un potenziale Bonus Fiscale pari a 1.200 euro su base annua.

### C) PRESTAZIONE PENSIONISTICA

Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea).

Per gli iscritti alla previdenza complementare dal 29 aprile 1993 (c.d. **Nuovi iscritti**), le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata totalmente in forma capitale.

Gli aderenti iscritti alla previdenza complementare prima del 29 aprile 1993 (c.d. **Vecchi Iscritti**) hanno la possibilità di richiedere:

- l'intera prestazione in forma capitale con l'applicazione della Nuova normativa fiscale (sotto riportata) nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante maturato dal 01 gennaio 2007 sia inferiore al 50% dell'assegno sociale annuo;
- l'intera prestazione maturata al 31 dicembre 2006 in forma capitale e dal 01 gennaio 2007 almeno il 50% della prestazione maturata in forma di rendita con l'applicazione della Nuova normativa fiscale (sotto riportata), nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante maturato dal 01 gennaio 2007 sia superiore al 50% dell'assegno sociale annuo;
- l'intera prestazione in forma capitale con l'applicazione del regime tributario in vigore al 31 dicembre 2006 (c.d. Vecchia normativa fiscale) nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante maturato dal 01 gennaio 2007 sia superiore al 50% dell'assegno sociale annuo. La Vecchia normativa fiscale prevede che la posizione maturata dal 01 gennaio 2001 sia assoggettata a tassazione separata con aliquota autocalcolata dal Fondo ed il relativo imponibile sia costituito dal valore della posizione al netto dei contributi non dedotti e PDR. Pertanto, i rendimenti già assoggettati all'imposta sostitutiva concorreranno alla formazione dell'imponibile fiscale.

#### Prestazione in forma capitale

##### **FINO AL 31.12.2000**

TIPOLOGIA ISCRITTO	BASE IMPONIBILE	TASSAZIONE APPLICATA E ALIQUOTA
Vecchi Iscritti	Valore della posizione al netto dei rendimenti e della Quota Esente comunicata dal datore di lavoro	Tassazione separata IRPEF - Aliquota TFR comunicata dal datore di lavoro
Nuovi Iscritti	Valore della posizione maturata, al netto dalla Quota Esente e al netto dell'abbattimento base imponibile TFR comunicati dal datore di lavoro	Tassazione separata IRPEF - Aliquota autocalcolata dal Fondo in base agli scaglioni di reddito

##### **DAL 1.1.2001 AL 31.12.2006**

TIPOLOGIA ISCRITTO	BASE IMPONIBILE	TASSAZIONE APPLICATA E ALIQUOTA
Vecchi iscritti e Nuovi Iscritti	Valore della posizione maturata, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti	Tassazione separata IRPEF - Aliquota autocalcolata dal Fondo in base agli scaglioni di reddito

##### **DAL 1.1.2007 (Nuova Normativa fiscale)**

TIPOLOGIA ISCRITTO	BASE IMPONIBILE	TASSAZIONE APPLICATA E ALIQUOTA
Vecchi iscritti e Nuovi Iscritti	Valore della posizione maturata, al netto dei rendimenti già tassati, dei contributi non dedotti e PDR	Tassazione definitiva - Aliquota del 15%*. In caso di permanenza nella previdenza complementare inferiore ai 5 anni: Tassazione definitiva - Aliquota del 23%

#### Prestazione in forma rendita (erogata dalle Compagnie di Assicurazioni)

##### **FINO AL 31.12.2000**

TIPOLOGIA ISCRITTO	BASE IMPONIBILE	TASSAZIONE APPLICATA E ALIQUOTA
Vecchi iscritti e Nuovi Iscritti	87,5% della rendita annua	Tassazione ordinaria IRPEF - La tassazione applicata sarà oggetto di conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi

##### **DAL 1.1.2001 AL 31.12.2006**

TIPOLOGIA ISCRITTO	BASE IMPONIBILE	TASSAZIONE APPLICATA E ALIQUOTA
Vecchi iscritti e Nuovi Iscritti	Rendita annua al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti	Tassazione ordinaria IRPEF - La tassazione applicata sarà oggetto di conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi

##### **DAL 1.1.2007**

TIPOLOGIA ISCRITTO	BASE IMPONIBILE	TASSAZIONE APPLICATA E ALIQUOTA
Vecchi iscritti e Nuovi Iscritti	Rendita annua al netto dei rendimenti già tassati, dei contributi non dedotti e PDR	Tassazione definitiva - Aliquota del 15%*

#### D) RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

Le condizioni e le modalità per richiedere la RITA (art. 11, co. 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies D.Lgs. 252/2005), su tutta o parte della posizione individuale maturata dagli aderenti al Fondo Pensione Prev.Int, sono disciplinate dal “Documento sulla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata”.

##### FINO AL 31.12.2000

TIPOLOGIA ISCRITTO	BASE IMPONIBILE	TASSAZIONE APPLICATA E ALIQUOTA
Vecchi Iscritti	Valore della posizione al netto dei rendimenti e della Quota Esente comunicata dal datore di lavoro	Tassazione definitiva - Aliquota del 15%*.
Nuovi Iscritti	Valore della posizione maturata, al netto dalla Quota Esente e al netto dell'abbattimento base imponibile TFR comunicati dal datore di lavoro	Tassazione definitiva - Aliquota del 15%*.

##### DAL 1.1.2001 AL 31.12.2006

TIPOLOGIA ISCRITTO	BASE IMPONIBILE	TASSAZIONE APPLICATA E ALIQUOTA
Vecchi iscritti e Nuovi Iscritti	Valore della posizione maturata, al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti	Tassazione definitiva - Aliquota del 15%*.

##### DAL 1.1.2007

TIPOLOGIA ISCRITTO	BASE IMPONIBILE	TASSAZIONE APPLICATA E ALIQUOTA
Vecchi iscritti e Nuovi Iscritti	Valore della posizione maturata, al netto dei rendimenti già tassati, dei contributi non dedotti e PDR	Tassazione definitiva - Aliquota del 15%*.

L'aderente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui sopra facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria.

\* L'aliquota del 15% è ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno intero eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla previdenza complementare con una riduzione massima di 6 punti percentuali. Se la data di iscrizione è anteriore al 01 gennaio 2007 gli anni di iscrizione precedenti al 2007 sono computati fino ad un massimo di 15. L'aliquota applicata può pertanto scendere sino al 9% dopo trentacinque anni di partecipazione. Nella determinazione dell'anzianità necessaria per usufruire della riduzione si tiene conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati.

#### E) TRASFERIMENTO

Le operazioni di trasferimento delle posizioni maturate presso il Fondo Pensione Prev.Int verso altre forme pensionistiche complementari sono esenti da ogni onere fiscale, fermo restando l'applicazione delle imposte sui rendimenti maturati.

Il trasferimento della posizione maturata può essere richiesto:

- in seguito della perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo Pensione Prev.Int (art. 14, co. 2, lettera a), D.Lgs. 252/2005);
- decorsi due anni di partecipazione al Fondo (art. 14, co. 6, D.Lgs. 252/2005).